



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

PARERE N. 69 del 6 maggio 2015

PREC 218/13/L

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dalla CO.PRO.LA. Consorzio Produzione Lavoro Artigiano – Procedura aperta per l'affidamento di lavori di riqualificazione di Largo Abbazia, Comune di Corato (BA) – Importo a base di gara: € 1.315.310,00 - S.A.: Comune di Corato.

Contratti pubblici lavori - Costi per la sicurezza aziendali – Offerta economica – Esclusione

Nei contratti pubblici relativi a lavori, spetta al concorrente indicare nell'offerta economica i costi di sicurezza aziendali, pena l'esclusione dell'offerta anche se non previsto nel bando di gara.

Art. 87, comma 4, d.lgs. 163/2006

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere prot. n. 75063 del 9.8.2013 presentata dalla CO.PRO.LA. Consorzio Produzione Lavoro Artigiano, terza in graduatoria, relativamente alla procedura aperta indetta dal Comune di Corato per l'affidamento di lavori di riqualificazione di Largo Abbazia;

VISTI in particolare, i quesiti formulati in ordine sia al presunto errore di calcolo della soglia di anomalia con riferimento alla cosiddetta operazione del taglio delle ali in presenza di due offerte identiche che per tale motivo dovevano essere considerate unitariamente, sia alla legittimità dell'esclusione dalla gara in caso di mancata indicazione nell'offerta economica degli oneri per la sicurezza da rischio specifico/aziendale, in assenza di espressa previsione nella legge di gara;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 3.10.2013;

VISTE le memorie rese dalla stazione appaltante nonché dalla società controinteressata;

CONSIDERATO preliminarmente che, in ordine al primo quesito, la questione risulta essere stata risolta in autotutela dalla stazione appaltante nel senso prospettato dal Consorzio istante, con la conseguenza dell'irrelevanza della stessa;

RILEVATO che sulla restante questione può decidersi ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lett. n) del d.lgs. 163/2006;

RILEVATO che in ordine alla problematica relativa all'indicazione degli oneri di sicurezza aziendali, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 3 del 20.3.2015, ha fornito la soluzione interpretativa in ordine all'estensione dell'art. 87, comma 4, d.lgs. 163/2006 anche ai contratti pubblici relativi a lavori, precisando altresì che spetta al concorrente indicare nell'offerta economica i costi di sicurezza aziendali, pena l'esclusione dell'offerta anche se non previsto nel bando di gara,



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, conforme alla normativa di settore l'esclusione disposta nei confronti delle concorrenti che hanno omesso di indicare nelle relative offerte economiche i costi per la sicurezza aziendali.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 18 maggio 2015

Il segretario Maria Esposito